

Le professioni sanitarie

Prima parte

Le professioni sanitarie sono attualmente quelle di: medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario, farmacista, biologo.

Requisiti comuni di queste professioni sono: la cittadinanza italiana, la maggiore età, il godimento dei diritti politici, il conseguimento della relativa laurea e del titolo di abilitazione, la registrazione del diploma presso il Comune nel quale si intende esercitare, l'iscrizione all'Albo del relativo Ordine.





Il codice deontologico è l'insieme delle regole di comportamento professionali di una certa categoria di professionisti. Le violazioni al codice deontologico, a seconda del livello di gravità, possono comportare provvedimenti di diversa severità, da ammonizioni e sospensioni temporanee fino alla radiazione dall'albo professionale. Alcune norme previste da specifici codici deontologici (come quello medico, o come quello infermieristico costituiscono obblighi giuridici ben precisi, riconosciuti dalla legislazione vigente, la cui violazione può comportare anche la detenzione.



IL FARMACISTA

è il professionista che si occupa della corretta dispensazione dei medicinali (nonché di presidi medico-chirurgici, prodotti sanitari e alimenti dietetici) e che dispone di una preparazione scientifica che gli consente di consigliare e svolgere educazione sanitaria presso la popolazione, nonché di preparare nella loro forma farmaceutica, di fabbricare e controllare i farmaci: in sostanza può essere considerato il vero "esperto del farmaco".

In Italia per poter diventare farmacista occorre frequentare la facoltà di Farmacia presso uno dei 29 atenei; è una laurea specialistica della durata di 5 anni a ciclo unico e a frequenza obbligatoria (in alcuni atenei è a "numero chiuso"), e comprende sia insegnamenti di carattere chimico (chimica inorganica, chimica organica, biochimica, chimica analitica, chimica farmaceutica, chimica degli alimenti o bromatologica, etc) che insegnamenti di tipo biomedico (anatomia, biologia, microbiologia, fisiologia, patologia, farmacologia, farmacognosia, tossicologia, etc); sono altresì compresi esami teorico-pratici (come le analisi dei medicinali e le tecnologie farmaceutiche, che prevedono esercitazioni di laboratorio ed il successivo superamento di una prova pratica per poter accedere all'orale) nonché un periodo semestrale di tirocinio (da svolgere presso una farmacia pubblica, privata od ospedaliera). Dopo il conseguimento della laurea, per poter esercitare, occorre conseguire l'abilitazione professionale tramite il superamento dell'esame di stato (in base al principio stabilito per tutte le professioni riconosciute dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione), che consente di iscriversi al relativo ordine. Anche i laureati in CTF (Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), sempre dopo superamento dell'esame di stato, possono esercitare la professione di farmacista.

Con il conseguimento della Laurea specialistica in Farmacia e della relativa abilitazione professionale, il/la laureato/a può svolgere, ai sensi della Direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista, ed è pertanto autorizzato a svolgere le seguenti attività professionali (in Italia ed in tutta la Comunità Europea):

- preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- fabbricazione e controllo dei medicinali;
- controllo dei medicinali in laboratorio di controllo dei medicinali;
- immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali (farmacie ospedaliere);
- diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.



Nell'attività professionale al pubblico il farmacista ha l'obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale



La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.

Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza



Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping

Rischiano il carcere i farmacisti che lasciano sugli scaffali i farmaci scaduti. Nessuna attenuante neanche se i medicinali non sono destinati alla vendita o non sono ancora "alterati", a nulla vale se la scadenza è passata da poco. Per far scattare la condanna basta che i farmaci "siano scaduti, senza accertare la concreta pericolosità per la salute pubblica"



Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio



La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.



Il conferimento di un esercizio farmaceutico si ottiene per concorso, per acquisto o a titolo di successione.

Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi indetti su base provinciale. I vincitori del concorso, in base alla graduatoria finale, ottengono il conferimento di un esercizio farmaceutico resosi vacante (per decadenza o rinuncia del titolare) o di nuova istituzione.

Un'acquisizione per trasferimento può avvenire per atto tra vivi o per successione ereditaria. Nel primo caso la legge prevede che il trasferimento della titolarità della farmacia avvenga solo se sono trascorsi tre anni dal conseguimento della stessa ed a favore di un farmacista iscritto all'Albo che in precedenza sia risultato idoneo al concorso o che abbia effettuato almeno 2 anni di tirocinio regolarmente certificato presso una farmacia. A titolo di successione la legge dispone che la moglie o l'erede entro il secondo grado del farmacista titolare di un esercizio in possesso dell'idoneità siano liberi di mantenere la gestione della farmacia sino al compimento del trentesimo anno di età o per una durata di 10 anni, nel caso in cui l'erede si iscriva ad una facoltà di farmacia.



Per aprire ed esercitare in una farmacia è necessario un provvedimento rilasciato dalla giunta regionale, che ha natura di concessione amministrativa. Non vi può essere più di una farmacia ogni 5000 abitanti in comuni con più di 12000 abitanti; vi sarà una farmacia ogni 4000 nel caso degli altri comuni.



Ogni farmacia deve essere posizionata ad almeno 200 metri da quella più vicino. Il titolare di una farmacia può vendere dopo cinque anni di titolarità; il farmacista che ha ceduto la propria farmacia può partecipare a concorsi per l'assegnazione di altre farmacie solo dieci anni dopo .Il titolare di una farmacia può avvalersi di collaboratori

Vi sono delle cause che portano alla decadenza della concessione farmaceutica, per esempio il fallimento, la rinuncia, la morte del titolare, una condanna penale, difetto nella gestione. Viola il divieto di esercizio cumulativo delle professioni, il farmacista che svolga, direttamente o per interposta persona (ma in sostanza restandone il titolare), attività medica a mezzo di ambulatorio (omeopatico) affiancato al proprio esercizio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sentenza n. 6409 del 1 ottobre 2004, interpretando l'art. 102 r.d.1934 n.1265, il quale stabilisce che *"l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie"*.

L'art. 193 R.D.1265/1934 stabilisce che nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, senza speciale autorizzazione del sindaco. L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza; la figura del farmacista è di tipo ibrido, in quanto il medesimo è al contempo professionista intellettuale, concessionario di pubblico servizio, e imprenditore, assoggettato, come tale, al fallimento. Il farmacista è pertanto l'imprenditore titolare della farmacia. Le farmacie si distinguono in : esterne, interne, urbane e rurali, comunali.



Il farmacista deve svolgere un ruolo di educatore sanitario attraverso un controllo che in qualità di professionista è capace di effettuare decidendo di consultare il medico se riscontra eventuali rischi per il paziente. La farmacovigilanza deve essere non soltanto un'espressione teorica ma soprattutto pratica a cui il farmacista dovrebbe prender parte avendo un contatto diretto con i pazienti

La farmacovigilanza si basa sulla raccolta di un insieme di segnalazioni spontanee effettuate da parte degli operatori sanitari, nell'intento di far conoscere gli effetti indesiderati dei farmaci in commercio e prevenirne le conseguenze per i pazienti



Il farmacista deve:

- a) esercitare la propria attività professionale con dignità e decoro;
- b) operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
- c) essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi nell'espletamento della sua professione;
- d) tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo di professionista sanitario responsabile della salute, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione;
- e) rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.



IL MEDICO CHIRURGO



Il **medico** è il professionista che si occupa della salute umana, prevenendo, diagnosticando e curando le malattie.

La sua attività può essere descritta nelle seguenti fasi:

eseguire l'anamnesi (storia clinica), una visita ed eventualmente dei test diagnostici (analisi di laboratorio, diagnostica per immagini, etc.); diagnosticare disturbi o malattie e proporre ed eventualmente eseguire interventi e cure terapeutiche o palliative

Una serie di obblighi particolari sono posti dalla legge a carico del medico chirurgico ; denuncia, entro 24 ore all'autorità giudiziaria di tutti i casi che possono presentare i caratteri del delitto; denuncia al Sindaco delle cause di morte di un paziente, entro 24 ore dall'avvenuto decesso; denuncia dei casi di aborto per i quali abbia prestato la propria opera e dei quali sia venuto a conoscenza, denuncia al Sindaco e all'ufficiale giudiziario della nascita di ogni infante deforme; denuncia delle malattie infettive e diffusive; denuncia di intossicazione da antiparassitari; divieto della professione di radiologo. I medici chirurghi hanno poi l'obbligo in caso di epidemie o di pubblica calamità di mettersi a disposizione dell'autorità sanitaria

Il medico-chirurgo durante lo svolgimento della propria attività può incorrere in responsabilità penali per: comparaggio, omissione di referto, falsa perizia, consulenza infedele, violazione del segreto professionale, lesioni colpose. Il medico può poi incorrere in responsabilità civile che come tale determina l'obbligo del risarcimento del danno(se la prestazione era però particolarmente difficile o pericolosa, il chirurgo non risponde se non in caso di dolo o colpa grave).

Il referto è la comunicazione che ogni medico deve inoltrare all'Autorità Giudiziaria o ad altra che a questa abbia obbligò di riferire, dei casi nei quali ha prestato la sua opera e che possano avere carattere delittuoso per cui si debba procedere d'ufficio.

Il referto deve essere fatto pervenire entro 48 ore, o immediatamente se il ritardo possa essere causa di pericolo. Deve essere indicata la persona alla quale è stata prestata assistenza con, possibilmente, le sue generalità, la località dove si trova o quanto altro valga ad identificarla, nonché il luogo, tempo e tutte le circostanze dell'intervento e del fatto compresi i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o possa causare.



La ricetta è una scrittura privata (nel caso di medico del Servizio Sanitario la ricettazione risulta invece essere una certificazione amministrativa) mediante la quale il medico prescrive la cura che ritiene necessaria per il malato da lui assistito.

La ricetta deve essere scritta con mezzo indelebile, portare la prescrizione del medicamento, la dose e l'istruzione al malato per l'uso, deve essere firmata e datata.

La prescrizione di numerose specialità medicinali comporta l'obbligo di ricetta medica e per molte di tali specialità la ricetta non è ripetibile.

La ricettazione delle sostanze stupefacenti deve essere redatta su appositi ricettari firmati dal Ministero della Sanità tramite gli Ordini dei Medici e Odontoiatri Provinciali.



Il medico ha il dovere di informare il proprio Paziente sugli effetti collaterali e sulle controindicazioni dell'uso dei farmaci che gli ha prescritto.

Infatti non solo sotto l'aspetto deontologico, ma anche per una eventuale responsabilità agli effetti medico - legali il medico è tenuto a conoscere la natura, le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni dei farmaci e le caratteristiche di impiego dei comuni mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive.

Ogni prescrizione e ogni trattamento debbono essere ispirati alle più aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e alla più scrupolosa osservanza del rapporto rischio / beneficio. Il ricorso a trattamenti "placebo" è lecito, ma va riservato solo a soggetti che, a giudizio del medico, possano trarne vantaggio.

Il medico inoltre, non può fornire i medicinali necessari alla cura, se non a titolo gratuito



Il laureato in Medicina Veterinaria si occupa della tutela della salute degli animali e dell'uomo che viene a contatto con gli animali e che assume alimenti di origine animale e contribuisce alla tutela dell'ambiente.

In particolare i laureati in Medicina Veterinaria:

- svolgono attività libero-professionale
- operano nel servizio sanitario nazionale (istituti zooprofilattici, ecc.)
- operano nelle Forze Armate
- operano nell'industria pubblica e privata (zootecnica, farmaceutica, mangimistica, di trasformazione degli alimenti)
- operano negli enti di ricerca.

IL VETERINARIO





L'attività del medico veterinario si concreta in: prevenzione, controllo, eliminazione delle malattie animali, salvaguardia ecologica, ispezione ed igiene alimenti freschi e conservati, nelle applicazioni concrete delle conquiste scientifiche per incrementare le produzioni animali (es. tecniche di fecondazione), nella profilassi e lotta alle malattie comuni agli animali e all'uomo, nell'attività chirurgica su piccoli e grandi animali. Ha responsabilità penale per delitti contro la salute pubblica (adulterazioni e frodi alimentari) per omessa custodia e malgoverno di animali. I criteri per determinare la colpa di un veterinario sono meno rigorosi di quelli del medico.



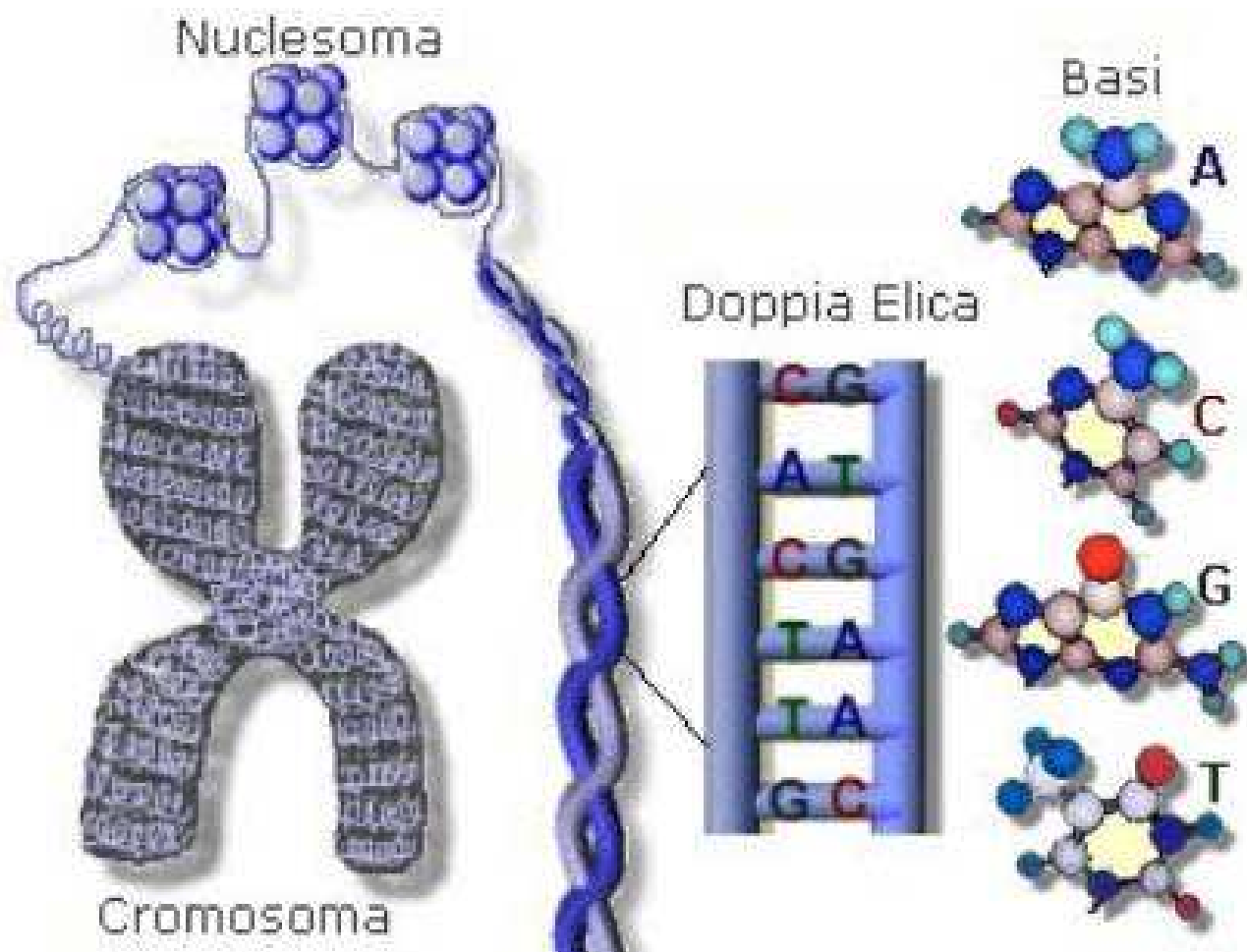
IL BIOLOGO

Il biologo è specializzato nello studio di struttura, organizzazione, funzioni e sviluppo degli organismi viventi, e della loro interazione con l'ambiente. Può specializzarsi in botanica (specie vegetali), zoologia (specie animali), antropologia (sviluppo della specie umana), microbiologia (microrganismi), genetica (geni e ereditarietà), etc.

La sua attività si svolge prevalentemente all'interno di laboratori, biblioteche ed archivi. In certi casi l'attività viene svolta all'aperto in giardini botanici, giardini zoologici, fiumi, laghi, etc..

Per lo svolgimento della sua attività utilizza strumenti da laboratorio, apparecchiature per la misurazione, sostanze chimiche e biologiche, computer con programmi di videoscrittura e elaborazione statistica, pubblicazioni scientifiche. Per svolgere questa professione è necessaria una laurea in discipline biologiche. Sono inoltre necessari capacità di analisi e di ragionamento astratto, creatività, capacità di collaborazione, capacità di organizzazione e pianificazione, attenzione al dettaglio.

Il biologo può eseguire e firmare analisi delle acque in applicazione di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 396/67, che individua l'oggetto della professione di biologo e dal Decreto Ministeriale 22 luglio 1993, n. 362 -



Il Biologo non iscritto all'Ordine non può essere considerato professionista, ma solo dottore in Scienze Biologiche. Di conseguenza non può svolgere l'attività professionale tipica del biologo e, tra l'altro, non può eseguire analisi e firmare referti o diete. Se lo dovesse fare svolgerebbe abusivamente la professione e resterebbe esposto ad azioni di risarcimento civile che potrebbero essere promosse dai clienti, e a responsabilità penali per esercizio abusivo della professione. Va ricordato che le competenze professionali del biologo sono precisate nell'art. 3 della Legge 396/67





Il biologo può eseguire e firmare analisi rivolte alla tutela della salute umana, delle piante, degli animali e dell'ambiente

Il Biologo iscritto all'Ordine in applicazione all'Art. 3 della Legge 396 (oggetto della professione) può eseguire analisi e dirigere un laboratorio di analisi o i settori specialistici ad esso collegato